

*Traduzione non ufficiale
a cura del Comitato per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani*

COMITATO per L'ELIMINAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE RAZIALE
Settantaduesima sessione
18 febbraio-7 marzo 2008

**Distr.
GENERAL
CERD/C/ITA/CO/15
Marzo 2008
Originale: Inglese
VERSIONE INEDITA**

ESAME DEI RAPPORTI PRESENTATI DAGLI STATI PARTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA CONVENZIONE

Conclusioni e raccomandazioni del Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

ITALIA *Versione inedita*

1. Il Comitato nel corso delle sue 1851ma e 1852ma sessioni (CERD/C/SR.1851 e 1852) tenutesi il 20 e 21 febbraio 2008 ha esaminato i Rapporti Periodici XIV e XV dell'Italia (CAT/C/67/Add.3). Nel corso delle sue 1867ma e 1868ma sessioni (CERD/C/SR/1867 e 1868), tenutesi il 3 e 4 marzo 2008, ha adottato le seguenti conclusioni e raccomandazioni.
- A. Introduzione**
2. Il Comitato accoglie con favore la presentazione dei Rapporti Periodici XIV e XV dell'Italia che sono stati compilati in conformità con le linee guida per la stesura dei rapporti. Ed esprime l'apprezzamento per il dialogo franco avuto con la delegazione e per le esaustive e approfondite risposte scritte alla lista delle questioni, fornite nei tempi opportuni prima della sessione. Apprezza inoltre la partecipazione di una delegazione composta di esperti provenienti da vari ministeri incluso l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali e riconosce i loro sforzi nel rispondere alle questioni orali sollevate dal Comitato.
- B. Aspetti positivi**
3. Il Comitato accoglie favorevolmente l'adozione del decreto legislativo 215 del 9 luglio 2003 che attua la direttiva del Consiglio d'Europa 2000/43/EC riconoscendo il principio di pari trattamento di tutte le persone senza riguardo alla loro razza o origine etnica.
 4. Il Comitato accoglie favorevolmente l'aver promosso una Conferenza Europea sui Rom a gennaio 2008 tenutasi a Roma con lo scopo di identificare possibili soluzioni ai problemi vissuti dai Rom.
 5. Il Comitato accoglie favorevolmente l'entrata in vigore a gennaio 2008 del decreto legge 249/07 per una maggiore protezione dei migranti in materia di misure di espulsione.
 6. Il Comitato accoglie favorevolmente il memorandum di intesa per la protezione dei minori degli "gipsy, nomadi e camminanti" firmata dalla Associazione Nomadi e il Ministero della Pubblica Istruzione a giugno 2005.
 7. Il Comitato accoglie favorevolmente la creazione a novembre 2004 all'interno del Ministero per le Pari Opportunità dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali per la promozione dell'uguaglianza e la lotta contro la discriminazione razziale o l'origine etnica.
 8. Il Comitato accoglie favorevolmente l'informazione fornita dallo Stato parte in base alla quale la Corte di Cassazione ha stabilito che qualsiasi atto giudiziario concernente un imputato sarebbe stato dichiarato nullo ed inefficace qualora non fosse stato tradotto nella lingua madre dell'imputato. Accoglie inoltre favorevolmente la nomina di mediatori culturali e linguistici per fornire informazioni, guida e supporto ai carcerati stranieri nel corso dei procedimenti giudiziari.

9. Il Comitato prende nota con soddisfazione della promulgazione il 22 giugno 2007 di una legge che prevede sanzioni penali contro i datori di lavoro che impiegano migranti privi di documenti al fine di combattere lo sfruttamento sul lavoro.
10. Il Comitato accoglie favorevolmente l'adozione del Decreto Legge 162/2005 che fornisce nuove misure atte a prevenire e sanzionare atti di violenza razziale nel corso di eventi sportivi compresa la istituzione di un Osservatorio Nazionale sugli Eventi Sportivi.

C. Motivi di preoccupazione e raccomandazioni

11. Nel prendere atto delle spiegazioni fornite dalla delegazione in base alle quali la legislazione dello Stato parte non permette un censimento per identificare i gruppi etnici e non fa distinzione fra i cittadini in base a gruppi etnici, linguistici o religiosi, il Comitato esprime preoccupazione circa la mancanza di dati statistici nel rapporto dello Stato parte sulla composizione etnica della sua popolazione.

Il Comitato raccomanda che, in linea con il paragrafo 11 delle sue linee guida così come modificate (CERD/C/2007/1) lo Stato parte dovrebbe fornire indicazioni circa l'uso delle lingue madre, dei linguaggi comunemente parlati o altri indicatori della diversità etnica insieme a qualsiasi informazione estrapolata da ricerche sociali mirate ed effettuate su base volontaria con il rispetto completo della privacy e dell'anonimato degli individui coinvolti.

12. Nel prendere atto delle rassicurazioni fornite dalla delegazione che lo Stato parte avrebbe considerato il riconoscimento dei Rom e Sinti come minoranze all'interno della legge nazionale, su una base di uguaglianza come per le minoranze linguistiche storiche protette dall'Atto n. 482/1999, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che nessuna legge quadro nazionale nè politiche mirate alla specificità e ai bisogni dei Rom e Sinti siano state adottate (art.2)

Il Comitato richiama la sua raccomandazione generale n. 27 sulla discriminazione contro i Rom e raccomanda allo Stato parte di adottare e realizzare una politica nazionale integrata e una legislazione per i Rom e Sinti con l'intento di riconoscerli come minoranza nazionale e di proteggerne e promuoverne la lingua e la cultura

13. Il Comitato prende nota del fatto che lo Stato parte non ha ancora costituito una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani. Prende altresì nota dell'impegno solenne di creare una istituzione nazionale per i diritti umani assunto in sede di elezione al Consiglio Diritti Umani e della approvazione da parte della Camera dei Deputati il 4 aprile 2007 del Disegno di Legge per la creazione di tale istituzione in linea con i Principi di Parigi del 1991 (Risoluzione n. A/RES/48/134 del 20 dicembre 1993 della Assemblea Generale delle Nazioni Unite) (art. 2).

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di intraprendere in consultazione con una ampia base di rappresentanti della società civile e con il supporto dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, le procedure necessarie per la costituzione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani in linea con i Principi di Parigi del 1991 (Risoluzione n. A/RES/48/134 del 20 dicembre 1993 della Assemblea Generale delle Nazioni Unite)

14. Nel accogliere con soddisfazione la nuova politica per combattere la marginalizzazione di Rom e Sinti in materia di alloggi e per facilitare il loro inserimento sociale, il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che Rom e Sinti ancora vivano in condizioni de facto di segregazione in campi in cui non hanno accesso ai più basilari servizi (art. 3 e art. 5(e) (iii)).

Il Comitato richiama la sua raccomandazione generale n. 27 e raccomanda che lo Stato parte sviluppi ed realizzi politiche e programmi finalizzati a evitare la segregazione delle comunità Rom in materia di alloggi, e a sostenere la partecipazione delle comunità e associazioni Rom insieme alle altre persone nei progetti di costruzione, riabilitazione e manutenzione delle abitazioni. Il Comitato inoltre raccomanda che lo Stato parte agisca fermamente contro le misure adottate dalle autorità locali per negare la residenza ai Rom e la loro illegittima

espulsione, evitando di confinare i Rom in campi fuori dalle aree residenziali, isolati e senza accesso all'assistenza sanitaria e ad altri servizi di base.

15. Il Comitato mentre prende nota delle iniziative adottate dallo Stato parte per combattere la discriminazione ed intolleranza razziale, esprime preoccupazione per i casi segnalati di discorsi di odio razziale, incluse dichiarazioni contro cittadini stranieri e Rom attribuite a politici (art.4).

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di aumentare i suoi sforzi per prevenire offese razziali e discorsi di odio razziale e garantire la piena applicazione delle norme del diritto penale rilevanti in materia. Il Comitato ricorda che l'esercizio del diritto alla libertà d'espressione implica speciali doveri e responsabilità, in particolare l'obbligo di non diffondere idee razziste. Raccomanda anche che lo Stato parte prenda azione decisa per contrastare qualsiasi tendenza in speciale modo da parte dei politici di prendere di mira, stigmatizzare, stereotipare o descrivere gli individui sulla base della razza, del colore, della discendenza e della origine nazionale o etnica o di usare propaganda razzista per fini politici.

16. Il Comitato è seriamente preoccupato per il prevalere di atteggiamenti e stereotipi negativi riguardo ai Rom da parte delle municipalità e dell'opinione pubblica che risultano in ordinanze discriminatorie e segnali stradali e altre misure adottate dalle autorità municipali rivolte alla popolazione nomade (art. 5 e 7).

Il Comitato, ricordando la sua raccomandazione generale n. 27, richiede allo Stato parte di assicurarsi che le municipalità rimuovano le ordinanze discriminatorie e rispettino gli obblighi dello Stato parte previsti dalla Convenzione. Il Comitato inoltre richiede allo Stato parte di intraprendere incoraggiando un dialogo genuino, consultazioni o qualsiasi altra modalità appropriata, affinché i rapporti fra Rom e comunità non-Rom migliorino, in particolare a livello locale, con l'obiettivo di porre fine alla discriminazione contro i Rom.

17. Il Comitato è preoccupato circa i rapporti sulla situazione dei lavoratori migranti privi di documenti provenienti da varie parti del mondo, in particolare dall'Africa, dall'Europa dell'Est e dall'Asia e attira l'attenzione sul problema delle violazioni dei loro diritti umani, in particolare dei loro diritti economici, sociali e culturali, inclusi asseriti maltrattamenti, il pagamento dei loro salari effettuati con considerevole ritardo e al di sotto delle tariffe regolari, i lunghi orari di lavoro e le condizioni di lavoro "forzato" per cui parte dei loro salari vengono tenuti dai datori di lavoro per pagare la loro sistemazione in alloggi sovraffollati senza elettricità o acqua corrente. (art.5).

Il Comitato nel richiamare la sua raccomandazione generale n. 30 sui non-cittadini, sollecita lo Stato parte ad adottare misure per eliminare la discriminazione contro i non-cittadini in materia di condizioni di lavoro, incluse le regole per l'impiego e pratiche con scopi o effetti discriminatori. Inoltre, raccomanda allo Stato parte di adottare misure efficaci per prevenire e ri-indirizzare i problemi gravi comunemente incontrati dai lavoratori non-cittadini, incluso il vincolo per debito, il trattenimento del passaporto, la reclusione illegale e l'aggressione fisica

18. Il Comitato esprime preoccupazione per asserzioni che gli stranieri trattenuti nel centro di accoglienza e assistenza temporanea (CPTA) di Lampedusa non sono informati in modo adeguato dei loro diritti, non hanno accesso all'assistenza legale e sono soggetti a espulsioni collettive. E' inoltre preoccupato per i rapporti da cui emerge che le condizioni di detenzione in questo centro non sono soddisfacenti in termini di sovrappopolamento, igiene, nutrizione, assistenza sanitaria e che alcuni dei migranti hanno subito maltrattamenti. (art.5)

Lo Stato parte è incoraggiato a migliorare le condizioni degli CPTA e dei centri di accoglienza e di identificazione per garantire una adeguata assistenza sanitaria e migliori condizioni di vita. Ricorda anche l'obbligo dello Stato parte di adottare misure per garantire che le condizioni dei centri per i rifugiati e per i richiedenti asilo siano conformi agli standard internazionali. Inoltre, il Comitato raccomanda allo Stato parte di intraprendere le misure necessarie per garantire che i non-cittadini non siano rimandati o portati in un paese o territorio dove

possono essere soggetti a serie violazioni dei diritti umani, compresa la tortura o trattamenti o punizioni inumani o degradanti

19. Il Comitato è preoccupato per i rapporti su maltrattamenti dei Rom, in particolare i Rom di origine Rumena, da parte di membri delle forze di polizia durante i raids nei campi Rom a seguito del decreto presidenziale del novembre 2007, Decreto Legge 181/07 sulla espulsione di stranieri. (art.5(b)).

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di adottare misure di prevenzione dell'uso della forza illegale da parte della polizia nei riguardi dei Rom e che le autorità locali prendano misure più risolutive per prevenire e punire gli atti di violenza contro i Rom e altre persone di origine straniera motivati da razzismo. A tale proposito, il Comitato richiama l'attenzione dello Stato parte alla sua raccomandazione generale n. 27 e lo sollecita a garantire la protezione della sicurezza e integrità dei Rom, senza alcuna discriminazione, attraverso l'adozione di misure per prevenire atti di violenza motivati da razzismo contro di loro

20. Nell'accogliere con piacere le iniziative intraprese dal Ministero della Pubblica Istruzione sia a livello centrale che a livello locale per garantire l'integrazione e l'effettiva scolarizzazione dei minori Rom come anche per combattere il fallimento e gli abbandoni scolastici, il Comitato rimane preoccupato per la bassa presenza a scuola dei minori Rom (art.5 (e)(v)).

Il Comitato richiama l'attenzione dello Stato parte ancora una volta sulla sua raccomandazione generale n. 27 e raccomanda allo Stato parte di rafforzare i propri sforzi a sostegno della inclusione nel sistema scolastico di tutti i minori Rom e di lavorare sulle cause che incidono sulle percentuali di abbandono, incluso i matrimoni in età precoce, in particolare delle ragazze Rom e a tal fine cooperare attivamente con i genitori Rom, le associazioni e le comunità locali. Raccomanda inoltre che operi per migliorare il dialogo e la comunicazione fra il personale docente ed i minori Rom, le comunità Rom ed i genitori, compreso l'impiego più frequente di assistenti scolastici scelti fra i Rom

21. Il Comitato nota il basso numero di casi giudiziari per discriminazione razziale nello Stato parte (art.6).

Il Comitato richiamando la sua raccomandazione generale n. 31 sulla prevenzione della discriminazione razziale nella amministrazione e nel funzionamento del sistema della giustizia penale, ricorda allo Stato parte che il basso numero di ricorsi, procedimenti e condanne in materia di atti di discriminazione razziale non dovrebbero essere considerati necessariamente come dati positivi. Lo Stato parte dovrebbe accertare se tale situazione sia il risultato di una informazione inadeguata fornita alle vittime circa i propri diritti, un livello insufficiente di consapevolezza da parte delle autorità dei reati di razzismo. Lo Stato parte dovrebbe prendere tutte le misure necessarie, in particolare sulla base di tale verifica, per garantire che le vittime di discriminazione razziale abbiano accesso a rimedi effettivi.

22. Il Comitato esprime preoccupazione per il fatto che i mass media continuino a giocare un ruolo nel proiettare una immagine negativa delle comunità Rom e Sinti e che lo Stato parte ha intrapreso misure insufficienti per modificare questa situazione. (art.7).

Il Comitato raccomanda allo Stato parte di incoraggiare i media a ricoprire un ruolo attivo nel combattere pregiudizi e stereotipi negativi che portano alla discriminazione razziale e di adottare tutte le misure necessari per combattere il razzismo nei media. Inoltre richiede allo Stato parte di adottare con urgenza un codice di condotta per i giornalisti steso in collaborazione con l'UNAR, l'UNHCR e la Federazione Nazionale Italiana per la Stampa.

23. **Il Comitato incoraggia lo Stato parte a considerare di ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri**

delle loro famiglie del 1990 (adottata dalla Assemblea Generale con Risoluzione A/RES/45/158 il 18 dicembre 1990).

24. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di prendere in considerazione le parti rilevanti della Dichiarazione e Programma di Azione di Durban, adottati a settembre del 2001 dalla Conferenza Mondiale contro il Razzismo, la Discriminazione Razziale, la Xenofobia e relative intolleranze (A/CONF.189/12, capitolo 1), nel dare attuazione alla Convenzione nel suo ordinamento legislativo interno, in particolare per quanto concerne gli articoli 2 e 7 della Convenzione. Il Comitato inoltre sollecita lo Stato parte ad includere nel suo prossimo rapporto periodico informazioni circa un Programma di Azione a livello nazionale. Il Comitato incoraggia lo Stato parte a partecipare attivamente al Comitato Preparatorio per la Conferenza per la Revisione di Durban e anche alla Conferenza per la Revisione di Durban nel 2009.**
25. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di ratificare la modifica all'articolo 8, paragrafo 6, della Convenzione adottato il 15 gennaio 1992 alla XIV meeting degli Stati parte della Convenzione e ratificato dalla Assemblea Generale il 16 dicembre 1992 (Risoluzione A/RES/47/111). In tale senso il Comitato cita la Risoluzione della Assemblea Generale del 19 dicembre 2006 (A/RES/61/148) in cui l'Assemblea esorta fortemente con urgenza gli Stati parte di accelerare le procedure per la ratifica negli ordinamenti interni dell'emendamento e a notificare al Segretario Generale tempestivamente per iscritto la propria accettazione dell'emendamento.**
26. **Il Comitato raccomanda che i rapporti dello Stato parte siano velocemente resi disponibili al pubblico al momento della presentazione e che le osservazioni del Comitato in merito a questi rapporti siano similamente pubblicizzati nelle lingue ufficiali e nazionali.**
27. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di consultarsi ampiamente con le organizzazioni della società civile che operano nel settore della protezione dei diritti umani, in particolare contro la discriminazione razziale, nella preparazione del prossimo rapporto periodico.**
28. **Lo Stato parte deve entro un anno, fornire informazioni sulle misure intraprese per dar seguito alle raccomandazioni del Comitato contenute nei paragrafi 13, 18 e 22 sopra indicati, in base al paragrafo 1 della norma 65 delle norme di procedura del Comitato.**
29. **Il Comitato invita lo Stato parte ad aggiornare il suo rapporto generale in accordo con le linee guida armonizzate per presentare rapporti in base ai trattati internazionali sui diritti umani, in particolare quelli sul rapporto generale comune, come adottato dalla V riunione Inter-Comitati basati sui trattati dei diritti umani tenutasi a giugno 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4)**
30. **Il Comitato raccomanda allo Stato parte di presentare i suoi rapporti periodici congiunti, dal XVI al XVIII in un unico rapporto entro il 18 febbraio 2011, tenendo conto delle linee guida per la preparazione del rapporto specifico inerente la Convenzione adottato dal Comitato nel corso della sua settantunesima sessione (CERD/C/2007/1). Tale rapporto dovrebbe essere un documento che aggiorna e risponde a tutti i punti sollevati nelle presenti Osservazioni Conclusive.**